

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATINI DELL'HOBBISTICA CHE SI SVOLGONO SU SUOLO PUBBLICO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini degli hobbisti dell'usato dell'ingegno e delle attività artistiche, d'ora in poi denominati "mercatini" o "manifestazione", destinati alla vendita, proposta, esposizione, da parte di operatori che lo fanno in modo saltuario ed occasionale, di merci di modico valore che non superino il prezzo stabilito dalle leggi emanate in materia, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi le finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e turisti.
2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000. La normativa di riferimento è da individuarsi nel D. Lgs. 114/98, nella Legge Regionale n. 10 del 13 giugno 2014 recante "Testo unico in materia di commercio" e nelle relative disposizioni attuative contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 454/2013, nel D.Lgs. 59/2010, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
3. Gli hobbisti possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 35, comma 1, lett. i) e J) senza l'autorizzazione o la SCIA, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 D. Lgs. 59/2010. Il Comune nell'ambito della sua attività di programmazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

Art. 2 – COMPETENZE

1. I mercatini degli hobbisti possono essere organizzati dal Comune o da un soggetto privato, da un consorzio, associazione onlus o associazione di cittadini. Le competenze in materia spettano alla Giunta comunale, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 ed al Responsabile del servizio competente, individuato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 3 – DIRITTI DI TERZI

1. I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

1. E' definito "hobbista" il soggetto che vende, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo stabilito dalle leggi regionali emanate in materia.

Art. 5 – OGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:
 - cose vecchie e usate
 - oggetti da collezione
 - prodotti della creatività e dell'ingegno realizzati dagli hobbisti stessi.

1. Gli hobbisti dovranno essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. Il tesserino identificativo dovrà avere le caratteristiche stabilite dalla Giunta Regionale con atto n. 454 del 20/05/2013.
2. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
3. Il tesserino è vidimato dal Comune prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
4. E' vietata ogni forma di commercio esercitata in maniera imprenditoriale.
5. E' fatto inoltre divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - oggetti di antiquariato;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali.
7. Tali attività non possono essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 6 -AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI

1. Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal Comune. In caso di mercatino su area pubblica, non istituito ed organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con le modalità di cui al successivo art. 8. Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:
 - adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
 - suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
 - facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
 - illuminazione dell'area;
 - possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica.
2. I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione. La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Servizi, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Art. 7 - DISPOSIZIONI PER I POSTEGGI

1. I posteggi:
 - non potranno avere una dimensione superiore a metri 5,00 di fronte espositivo ed a metri 3,00 di profondità e non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento di veicoli;
 - tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
 - i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,00;
 - deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
 - qualora la richiesta per lo svolgimento del mercatino venga presentata per l'effettuazione

dello stesso in area archeologica le caratteristiche dei posteggi e delle eventuali coperture saranno soggetti a parere della Soprintendenza Archeologica;

- le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo;
- si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

1. Possono partecipare ai mercatini solo operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo stabilito dalle leggi regionali emanate in materia.
2. Detti requisiti dovranno essere attestati a mezzo dell'esibizione del tesserino dell'hobbista o da dichiarazione sostitutiva di notorietà per le opere del proprio ingegno.
3. Ciascun partecipante può ottenere un solo posteggio.
4. Possono partecipare:
 - tutte le persone fisiche residenti in Italia o appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea;
 - le persone fisiche non residenti in uno degli stati dell'Unione Europea, maggiorenni, in regola con il pregresso di soggiorno;
 - le società cooperative e le associazioni ONLUS.
5. Non sono ammessi operatori commerciali o artigianali iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività. L'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate e a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune, il giorno precedente il mercatino, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, completo degli estremi del rilascio del tesserino da Hobbista prodotte dai partecipanti in conformità da quanto previsto dall'art. 44 della L.R. n. 10/2014. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, consorzio, associazione onlus o associazione di cittadini, è subordinato alla presentazione di apposita domanda e previa deliberazione da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di istituire il mercatino in termini di attrattiva turistica, sociale, ricreativa e/o culturale. Qualora il mercatino sia organizzato dall'Amministrazione comunale, anch'esso verrà formalizzato tramite atto deliberativo adottato dalla Giunta comunale. La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dal Responsabile del servizio competente, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale sopra detta.
2. La domanda dovrà contenere:
 - i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
 - l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
 - il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
 - la generalità o la specializzazione del mercatino con indicazione degli oggetti che verranno esposti;
 - la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
 - la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
 - planimetria in scala adeguata dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui al

precedente art. 6.

3. L'istanza di svolgimento del mercatino, da parte di soggetti privati, dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale le valuterà tenendo conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale. La realizzazione del mercatino è subordinato alla approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto presentato che dovrà indicare:

- il soggetto organizzatore;
- l'area adibita all'attività;
- la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
- la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti;
- il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;

4. I titoli autorizzativi o concessori hanno validità limitatamente al mercatino stesso, salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

Art. 10 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento. Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elemento di valutazione ai fini di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

1. Per lo svolgimento dei mercatini nei quali vengono utilizzati impianti elettrici, è fatto obbligo di depositare preventivamente all'ufficio comunale competente del procedimento amministrativo di che trattasi, la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici utilizzati. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

2. L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine l'eventuale presenza di abusivi. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi;
- obbligo di sgombro degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli

- arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
 - divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.
3. L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori. Il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

Art. 12 – SANZIONI

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.
2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti, previste dai commi 6 e 7 dell'art. 44 delle L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

Art. 13 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria, etc... Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo.